

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 06/2019

promosso contro

- **DAGLIO Renato**, tessera n. 356576 - Cat. D, presso la soc. ADS Arquatese del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- **ADS ARQUATESE U.B.** in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 01.07.2019 al Comitato Regionale Piemonte FIB la denuncia del Sig. Amista Severino, Arbitro nella gara provinciale disputata il 23.06.2019 nell'impianto della A.s.d. Serravallese;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del sig. Daglio Renato, giocatore della soc. Arquatese ed è tempestiva perché è stata trasmessa mediante raccomandata postale il 25.06.2019;
- che nel documento è stato contestato il comportamento di Daglio Renato durante la predetta competizione; in particolare, il tesserato ha proferito reiterate offese verbali ai danni del Direttore di gara, il quale in un primo momento ha ammonito e poi, persistendo la condotta illecita, espulso il giocatore. A seguito del provvedimento espulsivo l'atleta ha infine minacciato il Direttore di gara.
- che la condotta del sig. Daglio realizza le infrazioni descritte all'art. 61 comma 3, lett. f) e o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che punisce le «*minacce*» e «*i comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara*» dei tesserati;
- che la soc. A.s.d. Arquatese è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento e non sono stati segnalati interventi di censura o rimprovero al giocatore da parte di Dirigenti e/o compagni di squadra;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,



- applica a **DAGLIO Renato**, giocatore della soc. A.s.d. Arquatese, tessera n. 356576, Cat. D, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI TRE E GIORNI QUINDICI** (così conteggiata: un mese e mezzo per i comportamenti offensivi e due mesi per la minaccia);

- applica alla **ADS ARQUATESE U.B. LA MULTA DI EURO 350,00** (così calcolata: €. 150,00 per le affermazioni oltraggiose, €. 200,00 per la minaccia).

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 22.07.2019.

Il Giudice Sportivo

Ayv. Federico Freni

